

STATUTO DELL'ARTIGIANATO PADOVANO

ART. 1) – Carattere e fini dell'organizzazione.

È costituita con sede in Noventa Padovana (PD), via Panà n. 56/A, una Associazione dell'Artigianato e delle micro, piccole e medie imprese denominata "Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese", opera in prevalenza sul territorio provinciale e può articolarsi con proprie sedi secondarie, uffici e recapiti decentrati anche fuori del territorio Provinciale nonché aprire recapiti anche in Italia ed all'Estero.

Tale associazione ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale, è democratica ed apartitica, non ha finalità di lucro.

L'Associazione opera per l'affermazione dei valori sanciti nella Costituzione della Repubblica ed, in particolare, della democrazia economica, dell'elevamento sociale e culturale degli imprenditori, promovendo la partecipazione autonoma e diretta dell'artigianato e delle piccole imprese allo sviluppo ed al rinnovamento democratico dell'Italia e dell'Europa.

Recepisce i principi della costituzione Italiana e le norme italiane ed europee che regolano le imprese artigiane e le piccole e medie imprese, in particolare la L. n. 180/2011 e la L.R. n. 67/1987, e loro modifiche intervenute.

L'Associazione rappresenta e associa gli imprenditori dell'Artigianato, del Commercio e delle Piccole e Medie Imprese che esercitano la loro attività in forma individuale e societaria, le loro forme associate ed, in forma adeguata, i pensionati. Possono essere soci anche i lavoratori autonomi e in forma limitata anche professionisti che condividono le finalità associative.

L'Associazione riconosce e valorizza i valori e i principi di equità, solidarietà e socialità. In conformità alla propria missione ed agli obiettivi istituzionali l'Associazione orienta le proprie scelte strategiche ed i conseguenti comportamenti operativi, secondo un sistema di valori ispirato alla Responsabilità Sociale di Impresa e si impegna nella sua diffusione verso i propri associati.

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito Provinciale con delibera dei 2/3 del Consiglio Direttivo.

ART. 2) – Scopi dell'Associazione.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) rappresentare sindacalmente gli associati;
- b) operare per difendere ed affermare gli interessi dell'Artigianato, del Commercio e delle Piccole e Medie Imprese, adottando tutte le iniziative necessarie in campo locale, intervenire presso qualsiasi amministrazione, autorità o organizzazione, assicurare l'assistenza alle proprie organizzazioni territoriali e/o comunali per garantire anche a questi livelli la piena tutela e rappresentanza degli interessi degli associati;
- c) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e assistenza alle imprese associate, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali e assistenziali, del credito e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- d) promuovere ed organizzare interventi di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese;
- e) promuovere iniziative per la tutela economica, tecnica, artistica e professionale dell'artigianato e delle piccole imprese;
- f) promuovere e favorire accordi ed iniziative nell'interesse delle Imprese; assumere iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese dei servizi e della produzione; potenziare la produttività delle imprese ed il collocamento dei loro prodotti sul mercato interno ed esterno;

promuovere e sviluppare l'associazionismo economico tra le imprese al fine di un aumento del loro potere economico e delle capacità produttive e di presenza sul mercato.

Tale obiettivo può essere perseguito anche mediante l'acquisizione di quote o di titoli emessi dalle forme associative, anche societarie, di cui sopra e da collocare nei confronti degli associati;

- g) sviluppare la tutela e l'assistenza sociale a favore dei titolari delle imprese artigiane e dei loro familiari. Per realizzare tale compito l'Associazione si avvale di Enti di Patronato e di Assistenza sociale, riconosciuti legalmente con i quali si convenzionerà;
- h) promuovere ed organizzare le categorie per settori e mestieri e rappresentarli adeguatamente nella contrattazione;
- i) organizzare in apposite strutture i pensionati, al fine di tutelare i loro interessi e diritti e quelli delle loro famiglie;
- l) di partecipare e/o creare all'occorrenza anche in collaborazione con altre Organizzazioni e/o Istituzioni, Enti Collaterali e/o Società per lo sviluppo tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale e di studio, previdenziale, assistenziale, assicurativo;
- m) provvedere alla nomina e/o designazione di Rappresentanti in tutti gli Enti, Consigli ed Organismi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi dell'Artigianato, Commercio e delle Piccole e Medie Imprese.
- n) promuovere azioni in giudizio sia a tutela degli interessi relativi degli interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 3) - Codice etico (L.180/2011)

Le imprese associate, le Associazioni collegate e aderenti, i loro rappresentanti, sono tenuti a rispettare le seguenti indicazioni, valori fondanti della Associazione "Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese". Rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla Legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza.

Le Imprese ed i professionisti che aderiscono all'Associazione "Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese" respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza della Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Il mancato rispetto del codice etico della Associazione e dei doveri degli associati è sanzionato con l'espulsione dagli organismi e dalla Associazione stessa.

ART. 4) - Regolamento della vita interna

La vita interna dell' "Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese" è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia sindacale e associativa.

Attraverso le Assemblee Comunali, Intercomunali e Mandamentali gli Imprenditori portano il loro contributo alla elaborazione della politica associativa e decidono sull'attuazione delle iniziative da adottare in sede locale.

La vita interna dell'Associazione è fondata:

- 1) sulla completa parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
- 2) sulla completa libertà di espressione nelle discussioni;
- 3) sul diritto di manifestare anche pubblicamente eventuale dissenso sulle decisioni adottate;

- 4) sul dovere di contribuire all'elaborazione della politica associativa e di attuare le decisioni democraticamente adottate dalle assemblee e dagli organi dirigenti;
- 5) tutti i dirigenti, a tutti i livelli, sono eletti secondo le norme del presente statuto;
- 6) tutti gli Associati in regola con le quote sociali deliberate dagli organismi, hanno diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 5) – Adesione.

Gli imprenditori si intendono associati all' "Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese" attraverso l'adesione contemporanea alle organizzazioni territoriali e di settore, quando istituite, versando le quote associative consistenti nella quota di adesione annuale ed i contributi integrativi. L'adesione all'Associazione si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto scritto con il quale l'associato conferisce all'organizzazione anche il mandato di riscuotere le quote associative in qualsiasi forma o modo essa ritenga opportuno.

ART. 6) – Cessazione di socio.

La cessazione può avvenire per:

- a) dimissioni, per le quali è obbligatoria la comunicazione scritta almeno quattro mesi prima dell'anno solare;
- b) cessazione dell'attività;
- c) espulsione.

In nessun caso i soci avranno diritto al rimborso delle quote versate.

Le quote degli Associati e contributi Associativi non sono rivalutabili, e sono intrasmissibili, salvo il caso di trasferimento a causa di morte.

ART. 7) – Disposizioni disciplinari.

L'associato o il dirigente che violano i doveri verso l'Associazione e gli obblighi derivanti dal presente statuto incorrono nelle seguenti sanzioni:

- 1) biasimo scritto
- 2) destituzione della carica;
- 3) espulsione.

Tali decisioni competono alla Giunta l'espulsione al Consiglio.

ART. 8) – Gli organi associativi sono:

- il Congresso;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei Garanti.

Le cariche Associate e Sindacali sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- i Vicepresidenti;
- il Direttore Generale;
- i Direttori;
- i Responsabili di Categoria, della Contrattazione e Delegati Sindacali.

ART. 9) – Tipologia di Soci.

L'Associazione hanno diritto di voto:

- I soci fondatori;
- I soci aderenti;
- Le Associazioni Aderenti;
- Le Associazioni Collegate.

I SOCI FONDATORI

Sono coloro che hanno fondato l'Associazione ARTIGIANATO PADOVANO Piccole e Medie Imprese il 30 agosto 2004. Hanno l'onere di candidare i possibili rappresentanti dell'Associazione tra un congresso e l'altro, proponendo al Congresso una rosa di nominativi, il Congresso sarà sovrano nell'approvare la rosa o introdurre ulteriori nominativi.

I SOCI ADERENTI

Sono aderenti, tutti i soci che ne facciano richiesta e che versano regolarmente la quota associativa.

LE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Sono aderenti le Associazioni Provinciali o Sub provinciali, che costituiscono l'Associazione Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese, o che ne facciano richiesta, che partecipano agli organismi dell'Associazione, che sostengono anche economicamente la struttura provinciale, secondo le modalità, i tempi e le dimensioni stabilite dagli organismi dell'Associazione stessa. Che abbiano almeno 10 soci, o che precedentemente siano state collegate per almeno 5 anni all'Associazione Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese. La giunta, con decisione di almeno i due terzi, potrà proporre al consiglio, l'adesione o il diniego indipendentemente dai requisiti su esposti.

Le Associazioni Aderenti hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e tutte le direttive e le deliberazioni degli organismi regionali, nonché di fornire tempestivamente tutte le notizie riguardanti la propria attività o atte ad agevolare l'attività di Artigianato Padovano.

L'adesione alla Associazione Artigianato Padovano è deliberata dal Consiglio a maggioranza semplice dei presenti o per delega, previo parere positivo di altra Associazione Aderente presente nella provincia. In mancanza di parere positivo serve il voto dei tre quarti dei consigliere presenti o per delega.

Il consiglio, in caso di inadempienze o per gravi motivi sindacali, potrà risolvere il rapporto di adesione alla Federazione.

ASSOCIAZIONI COLLEGATE

Sono collegate le Associazioni provinciali o sub provinciali che intendono avere un rapporto esclusivo di collaborazione ed operativo, usufruendo dei servizi, convenzioni, e quant'altro l'Associazione Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese avvierà in servizi ed in attività sindacale, i rapporti di collaborazione verranno concordati prima della delibera di recepimento della richiesta. Non partecipano agli organismi se non invitate.

Il collegamento diretto alla Associazione Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese è deliberato dalla Giunta, su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione interessata e sentito il parere delle Associazioni aderenti o già collegate, presenti nel territorio in cui questa opera.

La Giunta potrà in qualunque momento risolvere discrezionalmente il rapporto di collegamento.

Le delibere della Giunta Esecutiva in questa materia sono assolutamente discrezionali e come tali non impugnabili.

Le richieste di adesione e collegamento, devono pervenire alla Giunta, l'adesione alla Associazione Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese ha validità biennale e il collegamento annuale, vengono rinnovate tacitamente salvo disdetta da una delle parti da comunicare entro il 30 settembre.

Le Associazioni, aderenti o collegate hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e tutte le direttive e deliberazioni degli organi, mantengono la propria autonomia giuridica, economica organizzativa e sindacale se questa non contrasti con le linee degli organismi dell'Associazione stessa. Possono Aderire o essere collegate ad Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese le Associazioni presenti nel Veneto dell'Artigianato, del Commercio, dei Servizi, della Piccola e media impresa. Possono essere collegati, consorzi, cooperative, enti e società, a carattere regionale, che svolgano attività nell'interesse delle imprese.

ART. 9) – Il Congresso e l'Assemblea Congressuale.

Il Congresso è il massimo organo deliberativo e si svolge di norma ogni cinque anni, con nome e regole deliberate dal Consiglio Direttivo. È costituito dai Delegati eletti nelle Assemblee Comunali, Intercomunali o Mandamentali.

Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale. Può altresì eleggere il Collegio dei Garanti, o demandare la nomina al Consiglio in caso di necessità.

L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti al Congresso, dura in carica tra un Congresso ed un altro, e può essere convocata dal Direttivo per particolari deliberazioni, quali la modifica dello statuto, l'integrazione del Consiglio Direttivo in presenza di dimissioni di oltre la metà dei componenti.

ART. 10) – Assemblee Comunali, Intercomunali e Mandamentali.

Le Assemblee Comunali, Intercomunali o Mandamentali sono costituite dalle Assemblee di tutti gli Associati iscritti ed in regola con il versamento delle quote deliberate dagli organismi. Discute su tematiche Comunali e Provinciali, elegge i Delegati al Congresso nella misura stabilita dagli Organismi. Nomina il Rappresentante Comunale. Nel caso di Assemblee Mandamentali, può nominare, in accordo con la Giunta, il Presidente Mandamentale.

ART. 11) – Poteri del Congresso.

Sono di competenza del Congresso:

discutere i problemi dell'artigianato e del commercio e della media, piccola e micro impresa sia a carattere nazionale che locale, nonché la politica organizzativa dell'Associazione, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti.

Delibera sulle modifiche al presente statuto con una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei delegati presenti in proprio e per delega.

ART. 12) – Il Rappresentante Comunale.

Il Rappresentante Comunale rappresenta l'Associazione nel Comune e gli interessi degli associati del Comune. Tiene i rapporti con l'Amministrazione e con le Forze politiche, Sociali e Culturali presenti nel territorio Comunale.

In accordo con la Presidenza può indire Assemblee Comunali degli associati per discutere tematiche relative al proprio Comune che interessino il mondo Imprenditoriale. Il Rappresentante Comunale può essere sostituito dall'Assemblea Comunale, o dal Direttivo dell'Associazione per gravi mancanze.

ART. 13) – Incompatibilità.

Le seguenti cariche associative, Presidente e Vice Presidenti, Direttore Generale e Direttori, sono incompatibili con i ruoli di:

Parlamento Europeo, Nazionale e Consigliere Regionale, Presidente e Vice di Provincia, Assessore Regionale, Provinciale, Sindaco, Vice e Assessore nei Comuni con più di 15.000 abitanti, Segretario Regionale e Provinciale di Partito.

Eventuali deroghe possono essere valutate dalla Giunta, sentito il Consiglio.

ART. 14) – Il Consiglio Direttivo.

1) Il Consiglio è il massimo organo tra un Congresso e l'altro ed è composto a maggioranza da Imprenditori Artigiani, esso dura in carica cinque anni.

È composto dai Membri eletti dal Congresso e dai Direttori Sindacali di categoria e Responsabili della Contrattazione.

2) Viene convocato in via ordinaria almeno quattro volte l'anno dal Presidente e dal Direttore Generale sentita la Giunta, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

3) Può cooptare nel suo seno imprenditori e funzionari in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti con un massimo del 50% (cinquanta per cento).

4) Il consigliere può essere dichiarato decaduto anche quando non partecipa al Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

5) Spetta al Consiglio:

- Eleggere fra i propri componenti il presidente dell'Associazione che deve essere Artigiano, uno o più Vice Presidenti che devono essere imprenditori, la loro durata è la stessa del consiglio e sono rieleggibili.
- Nomina il Direttore Generale, uno o più Direttori, Dirigenti e Funzionari della Associazione, che partecipano ai lavori del Consiglio.
- Nomina e revoca i Direttori di Categoria Provinciali e Comprensoriali ed i Responsabili della Contrattazione Sindacale.
- Approva, su proposta della Giunta, le linee della politica finanziaria, il Rendiconto Economico, Finanziario, consuntivo e preventivo, l'entità delle quote associative.
- Delibera in merito alla costituzione di specifici organismi di categoria.
- Delibera in merito alle iniziative e alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società.
- Costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati degli organi, nomina i responsabili e ne delibera gli assetti ed i compiti.
- Delibera sulla rappresentanza legale nei limiti dello statuto previsti.

- Dà esecuzione alle decisioni dei garanti.
- Decide la convocazione e le modalità del Congresso.
- Decide su affiliazioni o adesioni a strutture di secondo grado, o ad associazioni Provinciali, Regionali e Nazionali sempre mantenendo la propria autonomia; può nominare delegati o rappresentarli negli organismi a cui aderisce;
- Decide sulle richieste di adesione o affiliazione all'Artigianato Padovano di associazioni che ne facciano richiesta.
- Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Soci Fondatori, con diritto di voto, con decisione della Giunta possono partecipare altresì, il Presidente dei Pensionati, del Patronato e degli Enti promossi dall'Associazione.

Per particolari argomentazioni, il Presidente sentita la Giunta, può invitare al Consiglio i Rappresentanti Comunali, o persone esperte in particolari problematiche.

ART. 15) – La Giunta.

La Giunta è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti, dal Direttore Generale, da uno o più Direttori, di cui al 5° comma del precedente art.14, e da altri componenti stabiliti dal Consiglio, con un massimo di 1/3 (un terzo) del Consiglio.

Essa dura in carica cinque anni.

È compito della Giunta curare e mantenere i rapporti con le strutture provinciali, regionali e nazionali.

Spetta alla Giunta:

- assumere e licenziare il personale nell'ambito delle direttive dei Rendiconti Economici;
- rappresentare l'Associazione a tutti i livelli nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche, sociali ed economiche;
- nominare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con espressa esclusione all'acquisto, alla permuta ed alle vendite di beni immobili, e assumere decisioni aventi carattere di particolare urgenza sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio;
- predisporre Rendiconti Economici e Finanziari preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio;
- stabilire il trattamento economico e normativo del personale;
- aprire sedi, uffici, recapiti, direttamente o in Convenzione in tutte le Regioni e nella U.E.;
- decide in merito a richieste di Prestiti e Affidamenti verso Enti e Banche;
- sentito il Consiglio, nomina i Rappresentanti negli Enti di Patronato e dei Pensionati.

Alle riunioni di Giunta può partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori.

ART. 16) – Il Presidente ed il Direttore Generale.

Il Presidente è eletto fra gli Imprenditori Artigiani facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, d'intesa con il Direttore Generale, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione presso le Autorità, gli Enti, le Banche, ecc.

Il Presidente compie, su conforme delibera del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi associativi nel rispetto delle norme dello statuto.

Il Direttore Generale sovrintendente all'attuazione delle decisioni degli organismi.

Il Presidente ed il Direttore Generale hanno la responsabilità del buon andamento dell'Associazione.

Il Presidente, su delibera della Giunta, può delegare parte dei suoi compiti al Direttore Generale o ad altri membri della Giunta.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente o del Direttore Generale sono svolte rispettivamente da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Direttori designati dalla Giunta.

Il Presidente ed il Direttore Generale possono delegare il compimento di determinati atti, ovvero l'attribuzione di determinati compiti, rispettivamente ai Vice Presidenti, ai Direttori o ad altri componenti la Giunta.

Spetta al Presidente di poter designare alcune competenze o tutte quelle indicate ad un Vice Presidente che avrà competenza di Vicario in presenza o in assenza del Presidente stesso.

Nel qual caso la Presidenza verrà concepita con la formazione di un nuovo organismo così composto Presidente, Vice Presidente Vicario e Direttore Generale, tale organismo fungerà da Presidenza e avrà regolamenti, dettati ed organizzazione che si dovrà dare alla sua nomina.

Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che almeno per dieci anni hanno ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente onorario ha diritto alla partecipazione ai lavori dei Congressi e del Consiglio.

ART. 17) – Il Collegio Sindacale e il Revisore.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplementi. Essi durano in carica cinque anni. Il Collegio e il Presidente vengono nominati dal Congresso durano in carica l'intero periodo tra un Congresso e l'altro. Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del sistema organizzativo, di verificare che le delibere del Consiglio vengano attuate, il rispetto dei dettami statutari da parte degli organismi e degli associati. Il Presidente del Collegio inoltre, ha il compito di revisore e di controllore l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, con relazione al Consiglio, in fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario. Il Collegio partecipa alle riunioni del Consiglio, Il Presidente alle riunioni di Giunta.

In caso di dimissioni di un componente, questi viene sostituito dal supplente, IN caso di dimissioni del Presidente, questi viene nominato dal Consiglio in attesa di ratifica del Congresso o dall'Assemblea Congressuale.

ART. 18) – Il Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti può essere nominato dal Congresso, o dal Consiglio all'occorrenza. Dura in carica fino al rinnovo degli organismi da parte del Congresso. Il Collegio è composto da tre componenti di cui uno Presidente, eletto dagli organismi preposti, Congresso o Consiglio, i suoi componenti non devono fa parte degli organismi direttivi. Il Collegio esamina i casi che vengono demandati al suo giudizio dai singoli aderenti, in regola con le quote associative, nel caso in cui ritengano che le norme statutarie non siano state rispettate.

Il Collegio decide in merito ad eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione di detto Statuto e di eventuali norme interne per poi relazionare direttamente al Consiglio Direttivo della Associazione.

ART. 19) – Dimensioni e composizione degli organi associativi.

Spetta ai Congressi, ai vari livelli, decidere sul numero dei componenti i rispettivi Consigli, che a maggioranza devono essere imprenditori.

Spetta al Consiglio fissare il numero dei componenti la Giunta, con un massimo di 1/3 (un terzo) del Consiglio.

Gli organismi debbono essere composti a maggioranza da Imprenditori Artigiani.

ART. 20) – Le riunioni degli organi – Validità – Votazioni.

Le riunioni dei Consigli e della Giunta sono convocate almeno cinque giorni prima della data fissata, normalmente con lettera o, quando è necessario, per motivi di urgenza, con telegramma, fax

o mail anche certificata. Le convocazioni del Consiglio dovranno sempre contenere l'ordine del giorno.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti i relativi organi.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti, purché in maggioranza imprenditori.

Le decisioni degli organi sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere relative all'acquisto, alla permuta ed alla vendita dei beni immobili, queste saranno invece valide solo se assunte con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono assunte di norma con il voto palese.

ART. 21) – Decadenza degli organi.

I componenti degli organi che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti su decisione del Consiglio.

ART.22) – Patrimonio, durata ed esercizi sociali.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali stabilite dal consiglio Direttivo;
- 2) dai contributi supplementari o corrispettivi specifici, commisurati all'importanza dei servizi prestati, corrisposti dagli Associati per le maggiori o diverse prestazioni loro rese in conformità alle finalità istituzionali;
- 3) da ogni ulteriore entrata che incrementi l'attivo sociale, accettata senza vincoli di sorta.

Le quote associative vengono decise annualmente dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce gli importi e di metodo di contribuzione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E, vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione “ salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge”.

ART. 23) – Rendiconto economico e finanziario.

Il Rendiconto Economico e Finanziario, previo parere dei Revisori, viene approvato entro il 30 maggio di ogni anno, entro tale data deve essere approvato anche il Preventivo.

Se ciò non fosse possibile, sentiti i Revisori, è possibile una deroga non oltre il 30 giugno.

I Rendiconti possono essere visionabili presso l'Associazione da tutti gli associati in regola.

ART. 24) – Associazioni aderenti o collegate.

Possono aderire all' “Artigianato Padovano Piccole e Medie Imprese” Associazioni Autonome presenti nella Provincia di Padova e non, queste manterranno la propria autonomia legale, economica, politica e di elezione dei propri organismi. Le Associazioni aderenti con appropriata Convenzione definiranno i rapporti con l'Artigianato Padovano.

Possono altresì essere collegate operativamente Associazioni Imprenditoriali presenti nella Regione Veneto e Regioni Confinanti.

ART. 25) – Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei delegati.

Alla fine della liquidazione, qualunque sia stata la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, Cooperativa o Consorzio con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge stessa.

ART. 26) – Rinvio legislativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di Leggi vigenti in materia.